

XVI LEGISLATURA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2011

270^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.**La seduta inizia alle ore 8,40.*

IN SEDE REFERENTE

(1710) VITA ed altri. - Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto

(1988) LENNA. - Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di obblighi per favorire l'accesso dei soggetti disabili ai siti internet, nonché in materia di vigilanza sull'attuazione della legge

(2576) BUTTI ed altri. - Disposizioni per garantire i principi di neutralità della rete e per promuovere condizioni di concorrenza e di sviluppo sostenibile nel contesto di internet

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **BALDINI** (PdL) illustra i disegni di legge in titolo, sottolineando come questi abbiano finalità di garantire la neutralità delle reti di comunicazione. A tale riguardo, la relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1710 indica, quale presupposto imprescindibile per il perseguimento del suddetto obiettivo, una gestione del traffico *internet* assolutamente rispettosa dei diritti individuali degli utenti, senza che questi ultimi siano discriminati sulla base del contenuto del traffico, degli interlocutori coinvolti nella comunicazione ovvero delle applicazioni e dei servizi utilizzati. Altresì, la relazione illustrativa al disegno di legge n. 2576 si sofferma sulla necessità di garantire la *net neutrality*, definendola come il principio secondo cui una rete a banda larga debba essere "priva di restrizioni arbitrarie sui dispositivi connessi e sul modo in cui essi operano all'interno della rete *internet*": viene, peraltro, rilevata la necessità di prevenire o regolamentare i fenomeni di *network management*, ossia l'insieme di quelle pratiche che comportano l'utilizzo del traffico *internet* per varie finalità, privilegiando determinate comunicazioni elettroniche a discapito di altre.

Entrambe le proposte legislative individuano nella salvaguardia del principio di neutralità della rete il presupposto indispensabile per la diffusione e lo sviluppo delle più avanzate tecnologie della conoscenza e dell'informazione, finalità che il disegno di legge n. 1710 punta a perseguire anche attraverso la promozione del *software* aperto.

Soffermandosi sulle disposizioni principali, l'articolo 1 del disegno di legge n. 1710 individua specificatamente le finalità della legge, consistenti nella promozione dello sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, così da garantire: la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica; la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica; lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la diffusione e l'utilizzo di *standard* e formati aperti.

Anche il disegno di legge n. 2576 - formato da sette articoli - reca, all'articolo 1, l'indicazione delle finalità della proposta, che sono a grandi linee corrispondenti a quelle del disegno di legge n. 1710:

l'obiettivo perseguito consiste nel dare attuazione al principio di neutralità della rete, attraverso la diffusione di *internet* ed il superamento del divario digitale, l'implementazione della banda larga, la diffusione delle tecnologie della conoscenza, il diritto di scelta dell'utente finale, l'effettiva accessibilità e la non discriminazione dei soggetti operanti nel contesto di *internet*.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 1710 reca un elenco di definizioni tecnico-giuridiche, alcune delle quali presenti nell'articolo 2 del disegno di legge n. 2576: è il caso dei "fornitori di connettività" (che il disegno di legge n. 1710 definisce "fornitori di accesso alla rete"), dei "fornitori di *internet*", della "banda larga", della nozione di "utente" e del "principio di neutralità della rete".

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1710 attiene alla diffusione sul territorio della connettività a banda larga: esso attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni, il compito di adottare, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge, un programma per lo sviluppo e la diffusione sul territorio dell'accesso a *internet* mediante la banda larga: tale programma, per la cui realizzazione è istituito un fondo di 350 milioni di euro all'anno per un triennio, dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2012.

Analogamente, l'articolo 3 del disegno di legge n. 2576 dispone che - entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge - il Ministro dello sviluppo economico adotti un proprio decreto per la realizzazione di un piano triennale di diffusione della banda larga, a tal fine rimuovendo le carenze infrastrutturali del Paese.

L'articolo 5 del disegno di legge n. 1710 e l'articolo 4 del disegno di legge n. 2576 si occupano del tema della trasparenza nelle condizioni di accesso e della neutralità della rete. Entrambe le disposizioni prevedono che i fornitori di connettività e i fornitori di *internet* debbano garantire all'utenza informazioni complete, precise e facilmente comprensibili per quanto riguarda le condizioni tecniche ed economiche dei servizi offerti, assicurando l'accesso alla rete con qualsiasi dispositivo e a condizioni di neutralità rispetto ai contenuti. L'articolo 5, comma terzo, del disegno di legge n. 1710 vieta espressamente le interruzioni selettive o le variazioni delle prestazioni dei collegamenti in funzione dell'uso di determinati apparati terminali, servizi applicazioni o contenuti; l'articolo 4, comma secondo, del disegno di legge n. 2576 prevede che eventuali interruzioni selettive o variazioni delle prestazioni debbano essere comunicate all'utenza e, comunque, applicate sulla base di criteri di ragionevolezza.

Il disegno di legge n. 1710 contiene, poi, un'apposita disposizione (articolo 6) che specifica gli obblighi posti a carico dei fornitori di accesso alla rete *internet* al fine di garantire l'accesso neutrale a tutti gli utenti. Sul punto, entrambe le proposte legislative conferiscono in ogni modo un'apposita funzione di vigilanza e sanzionatoria all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il disegno di legge n. 2576 prevede, poi, che l'Agcom, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, promuova, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un'indagine conoscitiva sull'andamento del mercato e della concorrenza nel contesto di *internet*.

Il disegno di legge n. 1710 reca, peraltro, specifiche disposizioni volte a realizzare: l'informatizzazione, attraverso soluzioni di *software* aperto, dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (articolo 9); l'accessibilità, l'utilizzabilità e la completezza di informazione dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (articolo 11); l'utilizzo, da parte delle università, di tecnologie informatiche basate sul *software* aperto (articolo 12); la promozione, da parte dello Stato e delle autonomie territoriali, di attività di comunicazione ed educazione all'uso consapevole delle tecnologie dell'informazione ed ai vantaggi connessi all'utilizzo del *software* aperto (articolo 13); l'incentivazione alla ricerca e allo sviluppo del *software* aperto (articolo 14).

Inoltre, si prevede (articoli 15 e 16), ai fini dell'implementazione delle previsioni contenute nei disegni di legge, l'adozione - con decreto interministeriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - del Piano per l'innovazione digitale e la diffusione dei linguaggi multimediali, da sottoporsi ad aggiornamento triennale.

Da ultimo, dà conto del disegno di legge n. 1988, formato da un unico articolo, che interviene per correggere una stortura normativa presente nella legislazione sull'accesso a *internet* delle persone disabili. Infatti, la legge n. 4 del 2004 - all'articolo 4, secondo comma - prevede, attualmente, l'obbligo dell'accessibilità per i siti *internet* delle amministrazioni pubbliche e di altri enti specificatamente indicati solamente in presenza di un contratto per la realizzazione *ex novo* o per la modifica dei siti stessi: ne consegue che un'amministrazione pubblica che sviluppa internamente un sito *internet* oppure una qualsiasi applicazione *web* non è tenuta a renderla accessibile. Pertanto, il principale intento del disegno di legge consiste nell'applicare alle amministrazioni pubbliche ed altri enti i dovuti requisiti tecnici di accessibilità in tutti i casi di creazione o di modifica di siti *internet*.

In conclusione, reputa opportuno - alla luce della rilevante importanza delle proposte legislative - ricevere il mandato dalla Commissione a redigere un testo unificato.

Il presidente **GRILLO** ritiene che occorra, in via preliminare, avviare la discussione generale, in modo da raccogliere gli elementi utili ai fini della predisposizione del testo unificato.

Il senatore **VIMERCATI** (PD) - dopo aver consegnato all'Ufficio di segreteria un elenco recante le possibili audizioni dei soggetti interessati alle tematiche affrontate dai disegni di legge - propone che ai fini della predisposizione del testo unificato, si costituisca un apposito comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.